

VareseNews

Chi paga per risarcire i danni causati dai figli?

Pubblicato: Lunedì 9 Luglio 2018



Se il piccoletto di casa fa un danno, chi ne paga le conseguenze? Di solito sono i genitori a doverne rispondere, con ripercussioni economiche che possono anche essere importanti.

Gli incidenti provocati dai bambini possono essere moltissimi, dagli oggetti lanciati incautamente dal balcone sulla testa di uno sventurato passante o peggio per strada, agli occhiali rotti all'amichetto giocando al parco. Spesso per evitarli basta adottare piccole semplici precauzioni, altre volte invece si tratta di fatalità e **più i bambini crescono e maggiore è la portata del danno potenziale**. Basti pensare agli incidenti coi motorini oppure alle liti fra coetanei, di presenza o sul web.

Tralasciando le responsabilità penale, sempre personale di chi ha commesso l'eventuale reato e disciplinata dalle norme che regolano l'imputabilità dei minori, concentriamoci qui sulle **conseguenze di tipo risarcitorio del danno provocato**. Il Codice civile su questo è molto chiaro: l'articolo 2048 dice che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi”. **I genitori possono liberarsi dalla responsabilità soltanto se provano di “non aver potuto impedire il fatto”**. Cioè, in caso di contenzioso, i genitori devono provare di aver impartito al figlio un'adeguata educazione e di aver svolto un'opportuna vigilanza. Ma la prova, nel gergo degli avvocati, è “diabolica”, perché a rigor di logica **il fatto stesso che il minore abbia compiuto un illecito viene considerato come la prova di una carenza nella educazione**. Vale a dire: se fosse stato bene educato, non si sarebbe mai comportato così. E il principio è valido soprattutto per i danni più gravi.

Il risultato è che di fatto, nella pratica, sono pochi i casi in cui i genitori riescono ad evitare di rispondere dei danni dei provocati dai figli. **A meno che non si tratti di ragazzi prossimi al raggiungimento della maggiore età** (sopra i 16 anni): da loro i giudici solitamente si aspettano la stessa condotta esigibile da un adulto, evitando di riconoscere corresponsabili i genitori. C’è poi la consuetudine di riconoscere una sorta di categoria di mezzo tra i bambini (sotto i 12 anni e per i quali i genitori sono sempre chiamati a rispondere dei danni), e i quasi maggiorenni. In questa particolare fascia di età adolescenziale e preadolescenziale le Corti rendono a considerare con attenzione le caratteristiche soggettive del minore, per capire quanto sia in grado di “badare a se stesso”.

Da considerare anche che, **per essere chiamato in causa, la norma richiede che il genitore coabiti col minore. Ma la giurisprudenza in questo caso è varia, e arriva a riconoscere come coabitazione valida anche quella occasionale del genitore non affidatario** in caso di divorzio o separazione. Soprattutto in virtù dell’art. 155, del Codice civile che al terzo comma riconosce al coniuge non affidatario “il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio oltre al diritto dovere di ricorrere al Giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse”. Quindi anche il genitore non affidatario sarà chiamato a rispondere dei danni causati dal figlio, soprattutto se questi sono connessi con un’attività consentita al minore a seguito di una decisione presa congiuntamente dai genitori.

Altra postilla da tenere presente è che in generale **l'affidamento dei figli minori a terzi (quali insegnanti o istruttori) al momento del danno, non esclude la responsabilità dei genitori**.

Per tutte queste ragioni, e anche per la sempre minore propensione degli adulti a risolvere in pacifica autonomia anche le conseguenze più lievi degli incidenti dei bambini facendo affidamento su buon

senso e responsabilità, sono sempre più diffuse le tutele assicurative offerte ai genitori per i danni causati dai figli.

di bambini@varesenews.it